Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

128/2016
Ottobre/5/2016 (*)
Napoli 11 Ottobre 2016

L'Inps con il messaggio n° 3817 del 23 settembre 2016 precisa che, nel caso di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo, i pensionati sono obbligati ad inviare all'INPS la dichiarazione di quanto percepito nell'anno precedente entro lo stesso termine per l'invio delle dichiarazioni fiscali.

L'INPS, con il messaggio n° 3817 del 23 settembre scorso, ha ricordato **l'obbligo dei titolari di pensione di produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno, in base all'art.10 del D.Lgs n.503 del 30 dicembre 1992.**

Per la disposizione *de qua*, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, erano tenuti a dichiarare entro lo scorso 30 settembre 2016, data di scadenza dell'invio della dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015.

I soggetti non obbligati

Con il messaggio in commento, **vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati che non sono tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015.**

Infatti, i titolari di pensione non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, quindi, non soggetti alla dichiarazione sono:

→ i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

→ i titolari di pensione di vecchiaia;

→ i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'art. 19 del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito nella L. n. 133 del 6.8.2008;

→ i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;

→ i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Si precisa che, ai fini dei 40 anni, è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

I soggetti obbligati

I pensionati che non si trovano nelle condizioni sopra indicate restano obbligati ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015, scaduta lo scorso 30 settembre 2016, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

I redditi da dichiarare

Vanno dichiarati tutti i redditi da lavoro autonomo al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo delle ritenute erariali.
Anche il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Modalità di presentazione

Il cittadino contribuente può accedere ai Servizi sul sito INPS per il cittadino, a mezzo del proprio PIN personale, e selezionare la voce "***Dichiarazioni Reddituali – Red Semplificato***". Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento (id: Dichiarazione redditi per l'anno 2015).
In alternativa è possibile scaricare il **modulo 503 AUT** dalla sezione dedicata ai moduli del portale dell'Istituto, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente, ovvero rivolgersi ad un patronato riconosciuto dall'Istituto.
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED / FC / FT